



**Autorità Portuale  
Livorno**

**REGOLAMENTO PER  
L'UTILIZZAZIONE DI AREE E  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL  
PORTO DI CAPRAIA ISOLA**

Ordinanza n° 21/2003 del 01.07.2003



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI AREE PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NEL PORTO DI CAPRAIA ISOLA  
(ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 21/2003 IN DATA 1.7.2003)**

**CAPO PRIMO**

**Titolo I - Della circolazione in ambito portuale**

*Articolo 1 – Definizione di circolazione*

Nell'ambito portuale di Capraia Isola si intende per circolazione viaria il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni e dei veicoli sulle strade.

La circolazione è consentita con l'osservanza delle norme del Nuovo Codice della Strada, degli obblighi, divieti e limitazioni risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale installata in conformità con le prescrizioni emanate dall'Autorità Portuale.

*Articolo 2 – Velocità – Divieto di sorpasso*

Salvo non sia diversamente disposto, il limite di velocità massima consentita ai veicoli in area portuale (dal molo di attracco nave di linea Toremar fino allo scalo di alaggio e varo posto in via dell'Assunzione) è di 10 km/h.

Per particolari situazioni potranno essere stabiliti limiti di velocità inferiori, da segnalare comunque con apposita segnaletica.

In porto è comunque vietato il sorpasso tra veicoli.

*Articolo 3 – Pedoni*

La circolazione dei pedoni, tenuto conto della pericolosità dell'ambiente portuale, deve avvenire con la massima prudenza e con l'adozione dei necessari comportamenti cautelari.

*Articolo 4 – Segnaletica*

I divieti e gli obblighi di circolazione, la sosta ed il parcheggio in ambito portuale sono indicati localmente da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale apposta a cura della Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente dell'Autorità Portuale.

*Articolo 5 – Divieti ed obblighi di circolazione*

Dal 1° luglio al 15 settembre nell'ambito portuale di Capraia Isola è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con deroga all'orario per il periodo intercorrente tra un'ora prima l'arrivo e un'ora dopo la partenza della nave di linea Toremar.

I ciclomotori possono circolare dalle ore 07.00 sino alle ore 21.00.

*Articolo 6 – Divieto di sosta*

È istituito il divieto di sosta permanente ambo i lati di Via Assunzione, eccetto per le auto in attesa di imbarco, a partire dal numero civico 28 (altezza bar "Massimo") fino al molo di imbarco della nave passeggeri.

E' consentita la fermata limitatamente alle esigenze di carico e di scarico delle merci ed all'imbarco/sbarco delle navi di linea.

*Articolo 7 – Aree di parcheggio*



Sono istituite aree di parcheggio non custodite per le autovetture dei residenti (munite di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo) nelle seguenti zone:

- area antistante muro di delimitazione area portuale;
- area retrostante spiaggia portuale.

#### *Articolo 8 – Veicoli con carichi pericolosi*

L'accesso nell'ambito portuale di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose in genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima che disporrà, di volta in volta, l'adozione delle relative norme di sicurezza.

In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito portuale veicoli trasportanti i materiali sopra indicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per lo svolgimento delle operazioni, debitamente autorizzate, che con quei materiali devono compiersi.

#### *Articolo 9 - Disposizioni di rinvio*

In tutto l'ambito portuale i conducenti dei veicoli devono attenersi agli ordini impartiti dall'Autorità Marittima o dagli altri Organi di Polizia, in conseguenza di particolari condizioni di traffico.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Titolo troveranno applicazione tutte le disposizioni in materia di circolazione stradale previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

### **Titolo II – Imbarco e sbarco di merci, autoveicoli e passeggeri**

#### *Articolo 10 – Modalità di sosta degli autoveicoli*

- i veicoli che devono effettuare operazioni di carico/scarico merci devono parcheggiare lungo il lato Sud del molo d'attracco della nave;
- è vietata la sosta e la fermata lungo il lato Nord del molo d'attracco della nave di linea Toremar a tutti gli autoveicoli eccetto quello di servizio dell'Autorità Marittima e degli Organi di Polizia.

#### *Articolo 11 – Modalità di imbarco/sbarco dei passeggeri e dei veicoli*

L'imbarco/sbarco dei passeggeri e dei veicoli deve avvenire secondo le seguenti priorità:

- 1) sbarco passeggeri;
- 2) sbarco autoveicoli;
- 3) imbarco autoveicoli che devono effettuare operazioni di sbarco/imbarco delle merci;
- 4) imbarco passeggeri a piedi;
- 5) imbarco autoveicoli diretti a Livorno.

I passeggeri ed i conducenti degli autoveicoli dovranno attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima e dagli Organi di Polizia.

E' fatto obbligo alle Società di Navigazione esercenti servizi di linea con navi abilitate al trasporto passeggeri, di assicurare il regolare afflusso/deflusso dei passeggeri e delle autovetture al seguito dalla zona di imbarco/sbarco.

### **Titolo III - Delle attività commerciali ed industriali**

#### *Articolo 12 - Sosta sui moli di veicoli addetti ai servizi*

I carrelli utilizzati per il trasporto di unità da diporto, i carretti a braccia, i motofurgoni, i camion frigoriferi ed i veicoli in genere, utilizzati per il trasporto del pesce, di



attrezzi da pesca, di ghiaccio e di altri materiali, non devono rimanere sui moli del porto oltre il tempo necessario per le operazioni da compiere e, comunque, devono sostarvi in maniera tale da non costituire intralcio o, addirittura, pericolo, per la circolazione stradale.

*Articolo 13 - Attività sui moli e sulle banchine del porto*

Sui moli e sulle banchine del porto di Capraia Isola, nonché entro il raggio di 100 metri dalle radici dei moli nord e sud, è vietato:

- il lavaggio e l'ingrassaggio dei cavi o di altre apparecchiature;
- la rimarchiatura e stenditura e lavatura delle reti;
- lo sversamento di acque di lavaggio di qualsiasi tipo.

*Articolo 14 - Deposito natanti e carrelli di trasporto unità da diporto*

E' vietato lasciare natanti, imbarcazioni ed i carrelli adibiti al trasporto degli stessi in sosta, anche per un periodo di tempo limitato, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Capraia Isola, sulle aree portuali ed in particolare sulla spiaggia sita all'interno del porto.

*Articolo 15 - Concessionari di aree demaniali*

Ai concessionari di aree demaniali, site nell'ambito portuale, è fatto divieto di depositare, al di fuori delle superfici in concessione, materiali di qualsiasi genere, in particolare quelli per i quali le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale e di igiene dei luoghi di lavoro sanciscono particolari previsioni in tema di stoccaggio e deposito (vernici, solventi, materiali ferrosi, ecc.).

**Titolo IV - Raccolta oli esausti, rifiuti solidi e materiali vari**

In attesa dell'affidamento in concessione dell'esercizio del servizio di pulizia e raccolta rifiuti mediante gara pubblica da espletarsi ai sensi della vigente normativa, come previsto dal D.M. 14.11.1994 per i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, tale servizio deve essere espletato con le seguenti modalità:

*Articolo 16 - Raccolta oli usati - Generalità*

Nel porto sono posizionati, a cura dell'Amministrazione Comunale, che dovrà avvalersi di impresa autorizzata, nei siti concordati con l'Autorità Portuale e Marittima, dei raccoglitori cisterna per il conferimento degli oli esausti rigenerabili sbarcati dalle unità da traffico, da pesca e lusorie.

Gli oli esausti devono essere versati solo ed esclusivamente nelle apposite cisterne, con l'esclusione assoluta di fusti ed altri raccoglitori che non offrono sufficienti garanzie contro sversamenti accidentali che possono comportare inquinamento dei moli e dello specchio acqueo portuale.

*Articolo 17 - Raccolta batterie usate - Generalità*

Nel porto sono posizionati, a cura dell'Amministrazione Comunale, che dovrà avvalersi di impresa autorizzata, nei siti concordati con l'Autorità Portuale e Marittima, dei raccoglitori per il conferimento degli oli esausti rigenerabili sbarcati dalle unità da traffico, da pesca e lusorie.

*Articolo 18 - Obblighi*



I comandanti di navi da pesca nonché i conduttori di unità lusorie sono tenuti, all'atto del conferimento/travasamento degli oli usati, ad adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare lo spargimento dei lubrificanti stessi in banchina o negli specchi acquei interessati dalle relative operazioni, nonché a depositare le batterie solo esclusivamente negli appositi contenitori. In caso contrario saranno tenuti penalmente e civilmente responsabili, con l'obbligo di provvedere, a loro cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

#### *Articolo 19 – Prelievo*

Le imprese autorizzate al prelievo di batterie ed oli usati, sono tenute ad effettuare il prelievo degli stessi dai contenitori e cisterne a richiesta dell'Autorità Marittima e, comunque, a cadenza periodica tale da assicurare sempre la ricettività delle cisterne medesime.

#### *Articolo 20 – Rifiuti solidi provenienti da bordo*

I rifiuti solidi provenienti dalle imbarcazioni che approdano o sostano nel porto di Capraia Isola devono essere raccolti in sacchetti di plastica ermeticamente chiusi e depositati negli appositi contenitori ubicati sui moli e negli spazi interni al porto.

È fatto obbligo, a chiunque intende smaltire tali rifiuti, di utilizzare tali contenitori, ovvero di conferire i rifiuti stessi direttamente a ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni; in nessun caso, rifiuti speciali dovranno essere abbandonati o depositati sui moli, sulle banchine, e negli spazi portuali.

È fatto assoluto divieto di sporcare le banchine del porto e l'area portuale con qualsivoglia tipo di rifiuto, di abbandonarvi o di depositarvi materiali ed oggetti di qualsiasi tipo e genere, anche se non ricomprendibili nella categoria "rifiuti speciali".

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi provenienti dalle imbarcazioni che approdano o sostano nel porto dell'Isola di Capraia è svolto dall'Amministrazione Comunale.

#### *Articolo 21 – Disposizioni di rinvio*

L'attività di ritiro degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa prevista dal DPR 691/1982 "Attuazione delle Direttive CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati", delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma interna di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

### **Titolo V - Disposizioni varie.**

#### *Articolo 22 - Pompaggio delle sentine*

Alle unità ormeggiate in porto è vietato pompare in mare acqua di sentina, ovvero lavare la coperta laddove sulla stessa vi siano tracce di oli, di combustibili ovvero di altre sostanze inquinanti lo specchio acqueo portuale.

#### *Articolo 23 - Prove motori*

Le prove dei motori e di propulsione all'ormeggio possono essere effettuate solo su autorizzazione dell'Autorità Marittima e, qualora le stesse siano svolte all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione, della Società concessionaria del punto di ormeggio.

#### *Articolo 24 - Passerelle*

Le passerelle utilizzate per l'imbarco/sbarco degli equipaggi e per la scarica del pescato devono avere, inoltre, apprestamenti tali da evitare danni al piano di banchina.



*Articolo 25 - Divieti in generale*

In tutto l'ambito portuale è inoltre vietato:

- lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme alle previsioni in materia igienico-sanitaria; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- effettuare la pulizia e il lavaggio delle reti;
- accendere fuochi;
- effettuare immersioni se non muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 68 del Codice della Navigazione;

*Articolo 26 – Esercizio della pesca*

Nel porto di Capraia Isola è consentita l'attività di pesca sportiva di superficie sul solo molo d'attracco della nave TO.RE.MAR. al di fuori degli orari di arrivo e partenza della stessa e nel rispetto del D.P.R. 1639/68 che disciplina l'attività di pesca sportiva.

E' vietato esercitare la pesca in immersione.



## **CAPO SECONDO**

### **Titolo I - Disciplina degli ormeggi delle unità da diporto all'interno del porto**

**Tutte le unità da diporto interessate ad ormeggiare all'interno del Porto di Capraia Isola od alle catenarie appositamente posizionate nella rada del Porto devono presentare apposita istanza ed ottenere esplicita autorizzazione dalla Società concessionaria del punto di ormeggio denominato "Marina di Capraia Isola" che, di volta in volta assegnerà il posto di ormeggio e impartirà le necessarie disposizioni.**

Poiché il Porto di Capraia Isola è da considerarsi "porto-rifugio", in caso di avverse condizioni meteorologiche o in caso di problematiche inerenti la sicurezza della navigazione il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo può temporaneamente derogare in tutto od in parte, alle prescrizioni del presente titolo.

#### *Articolo 27 – Disposizioni particolari*

- Il lato sud e la testata del pontiletto ubicato all'interno del porto di Capraia Isola, nonché i primi 20 (venti) metri di banchina dalla radice lato sud del sopra citato pontiletto, sono destinati alle unità adibite alla pesca professionale.
- Il lato nord e la testata del pontiletto di cui al precedente capoverso, nonché metri 5 (cinque) di banchina dalla radice lato nord del sopra citato pontiletto, sono riservati all'ormeggio di mezzi nautici militari ed ai mezzi autorizzati dall'Autorità Marittima.
- In osservanza delle disposizioni dell'Ordinanza n. 133/2002 in data 28.9.2002 della Capitaneria di Porto di Livorno, il tratto di banchina di metri 12 (dodici) antistante il distributore di carburante è riservato alle unità impegnate in operazioni di bunkeraggio e dovrà essere sempre lasciato libero anche al di fuori dell'orario di apertura dello stesso. Durante l'orario di chiusura del distributore di carburante secondo le previsioni della regolamentazione comunale, detto tratto di banchina potrà essere utilizzato dalla Società concessionaria del punto di ormeggio purchè venga assicurata la liberazione dello stesso nei tempi utili per il regolare esercizio delle operazioni di bunkeraggio, individuati d'intesa con il gestore del servizio di distribuzione del carburante.
- Il tratto di banchina di metri 25 (venticinque) lato sud del dente di attracco di Punta del Frate è interdetto all'attracco di qualsiasi unità da diporto, ad esclusione della nave cisterna che rifornisce l'isola di acqua potabile
- Alla sola testata del molo Nord dell'imboccatura del porto è interdetto l'accosto per ogni tipo di unità nonché l'accesso a persone e mezzi. Potranno essere di volta in volta autorizzate dalla locale Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione, le operazioni di manutenzione o comunque connesse al regolare funzionamento del fanale verde di entrata in porto ivi ubicato.
- La destinazione degli ormeggi stabilita nei precedenti commi del presente articolo può essere temporaneamente modificata dall'Autorità Marittima per esigenze militari o di pubblica utilità.

#### *Articoli 28 - divieti:*

**All'interno del porto di Capraia Isola è vietato:**

- 1) l'affondamento di corpi morti e la posa di gavitelli e boe;**
- 2) sostare fuori dai posti d'ormeggio assegnati dalla società concessionaria;**
- 3) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;**

- 4) effettuare manovre d'entrata e d'uscita dal porto con altre unità affiancate o rimorchiate se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- 5) gettare nelle acque portuali qualsiasi tipo di rifiuto;
- 6) l'ormeggio alla fonda se non espressamente autorizzato;
- 7) E' infine vietata la sosta delle navi e dei galleggianti all'imboccatura del Porto.

## **Titolo II- Operazioni di alaggio e varo.**

### *Articolo 29 - Generalità*

Nell'ambito del porto di Capraia Isola, l'alaggio ed il varo di unità e galleggianti in genere dovranno essere eseguiti:

1. con carrello, in caso di unità di modeste dimensioni, dalla spiaggia interna al porto;
2. con gru, dalla spiaggia interna al porto ovvero dai moli;

Le operazioni con gru devono essere eseguite solo da Ditte regolarmente iscritte nel Registro di cui all'art.68 Cod. Nav.

L'uso dei predetti scali e, in genere, l'effettuazione delle operazioni di scalo/alaggio, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Portuale di Livorno e dall'Autorità Marittima.

E' vietato il parcheggio delle autovetture sullo scalo o nelle immediate vicinanze dello stesso senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

### *Articolo 30 - Alaggio sugli scali ed esecuzione dei lavori*

Le unità devono rimanere sugli scali per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo, che, comunque, devono essere completate nelle ore diurne, eccettuati i casi di accertata emergenza.

Gli scali e le aree antistanti, nelle ore notturne, dovranno risultare liberi da ingombri di qualsiasi genere (invasature, selle, carrelli, materiali vari) e le attrezzature mobili (gru, carri ponte, ecc) dovranno essere accentrate in modo tale da consentire eventuali interventi per operazioni di natura urgente.

### *Articolo 31 - Manovre di alaggio/varo*

L'impresa autorizzata o il concessionario dello scalo assume la direzione, per quanto lo riguarda, delle manovre di alaggio, puntellamento e varo delle unità.

Il comandante dell'unità e l'equipaggio presteranno la loro collaborazione per le manovre anzidette, seguendo le istruzioni della direzione tecnica dell'impresa esercente le operazioni.

### *Articolo 32 - Pulizia dello scalo*

Il concessionario dello scalo o l'impresa esercente le operazioni di alaggio/varo che utilizza detto scalo deve curare che, al termine delle predette singole operazioni lo scalo e l'area interessata siano perfettamente puliti.

### *Articolo 33 - Norme diverse*

Durante le operazioni di alaggio e varo, nonché durante la sosta delle unità alate su suolo demaniale marittimo, è vietato:


- lo scarico di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido;



**Autorità Portuale  
Livorno**

- il mantenimento a bordo di sostanze pericolose e nocive (acidi, bombole di gas, sostanze infiammabili o esplosive), fatta eccezione per le sole dotazioni di gasolio e di olio lubrificante necessarie per il funzionamento dei motori e dei macchinari dell'unità.

Livorno, li 1.7.2003

  
**Il Presidente**  
**(Rag. Nereo MARCUCCI)**